



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE

GIA' PUBBLICA UDIENZA

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 4 APRILE 2023

Ruolo n. 25 (n. 34484/2022 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di omissis del

**Maltrattamenti del figlio in danno della madre- Necessità della convivenza per la
configurabilità del delitto- Esclusione**

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo la difesa la violazione di legge in relazione al ritenuto inquadramento del fatto contestato al capo b) nel paradigma dell'articolo 572 cp, pur essendo stata accertata la non convivenza dell'imputato (figlio) con la persona offesa (madre); al riguardo, la difesa richiama all'interno del motivo orientamenti della giurisprudenza di legittimità che segnalano l'esigenza di procedere ad una interpretazione restrittiva dell'articolo 572 cp, tenuto conto del disposto dell'articolo 612 comma II cp.

Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va osservato che le considerazioni svolte dalla difesa sono incentrate su consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che si sono formati essenzialmente al fine di definire una precisa linea di demarcazione fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori.

Deve, tuttavia, dissentirsi dalla tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui, la convivenza costituisce “in ogni caso” elemento costitutivo del reato, salvo i casi di persone affidate per ragioni di istruzione, cura o vigilanza.

Sin dalla lettura dell’articolo 572 cp si evince che il reato può presentare tre diverse persone offese: “una persona di famiglia”, una “persona convivente”, una “persona sottoposta alla autorità o affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte”;

se è così la relazione di convivenza assume rilievo solo se il destinatario dei maltrattamenti non abbia alcuna delle relazioni qualificate indicate dall’articolo 572 cp; essa, dunque, non può considerarsi elemento costitutivo del reato quando destinatario delle condotte vessatorie è un familiare.

Al più, tutte le volte che maltrattamenti hanno come vittima una “persona di famiglia”, l’indagine, più che in relazione alla esistenza o meno della convivenza, va indirizzata rispetto alla eventuale cessazione definitiva di ogni relazione; solo tale ultima evenienza, infatti, potrebbe determinare il venir meno del reato, in quanto in una simile situazione (sopravvenuta definitiva cessazione delle relazioni) il rapporto familiare assumerebbe un mero rilievo formale, essendo di fatto privato di ogni effettivo contenuto.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

“ E' configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti. (Fattispecie relativa a condotte prevaricatrici poste in essere da un figlio nei confronti della madre).”

Cass, sezione VI, **Sentenza n. [19839](#)** del 07/04/2022

Nel caso di specie, la decisione assunta non merita censura alcuna perché, incontestato il dato della non convivenza fra figlio e madre, nessuna risultanza istruttoria dà conto della definitiva interruzione di ogni rapporto fra le parti.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive sono manifestamente infondate, dovendosi osservare che l'onere motivazionale rispetto al trattamento sanzionatorio è notevolmente ridotto nel caso in cui, come nella specie, la dosimetria della pena sia calibrata sul minimo (pena base per il delitto di estorsione anni 5, con aumenti per la continuazione, a loro, volta molto contenuti).

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 27.2.2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL CASO DI
RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**